



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 7, comma 5, in base al quale il Segretario Generale è responsabile della gestione del Segretariato Generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ed in particolare l'articolo 18;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, recante individuazione dei datori di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2015, con il quale è stato conferito al Cons. Paolo Aquilanti l'incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2016 recante modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012;

VISTO il decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016, disciplinante l'organizzazione del Dipartimento per i servizi strumentali, di cui all'articolo 34-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2016, con il quale è stato conferito al Cons. Renato Catalano l'incarico di Capo del Dipartimento per i servizi strumentali;

VISTA la delega di funzioni e di spesa al Cons. Renato Catalano, Capo del Dipartimento per i servizi strumentali, disposta con decreto del Segretario Generale del 3 ottobre 2016;

RAVVISATA l'opportunità di delegare al Capo del Dipartimento per i servizi strumentali, in ragione delle specifiche competenze attribuite, alcune delle funzioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

DECRETA

1. A decorrere dalla data del presente decreto al Capo Dipartimento per i servizi strumentali (di seguito Capo Dipartimento), Cons. Renato Catalano, sono delegate le seguenti funzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

- a) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
- b) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- c) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- d) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- e) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- f) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato per la sicurezza degli immobili circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- g) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- h) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza;
- i) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, del medesimo decreto legislativo, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) dello stesso decreto legislativo. Il documento è consultato esclusivamente presso l'amministrazione;
- l) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, del medesimo decreto legislativo e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,

- consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente presso l'amministrazione;
- m) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
 - n) consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81/2008, limitatamente alla valutazione dei rischi per la sicurezza e alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle prevenzione idonea a tutelare la sicurezza dei lavoratori, nonché nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, eccetto che sulla designazione dei medici competenti;
 - o) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni della struttura o dell'unità organizzativa, e al numero delle persone presenti;
 - p) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - q) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - r) vigilare, per quanto di propria competenza ed unitamente ai dirigenti, in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, del decreto legislativo n. 81/2008, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Capo Dipartimento e dei dirigenti.

2. Il Capo Dipartimento fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, per quanto di propria competenza;
- c) la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- d) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza, per quanto di propria competenza.

3. Il Capo Dipartimento provvede agli obblighi derivanti dalla presente delega anche con riguardo al personale assegnato ai Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge n. 400/1988 o di cui ad altre leggi speciali, che presta la propria attività presso sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove datore di lavoro è il Segretario Generale qui delegante.

4. Ai sensi dell'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 il Capo Dipartimento può delegare, previa intesa con il Segretario Generale, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. La delega di funzioni da parte del Capo Dipartimento non esclude l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega da parte del Capo Dipartimento non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

5. Restano fermi in capo al Segretario Generale gli obblighi del datore di lavoro non delegabili di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 81/2008:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/2008;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, anche ai fini dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81/2008, il Capo Dipartimento dispone di autonomia di spesa secondo quanto già disposto dal decreto del Segretario Generale del 3 ottobre 2016.

7. Le funzioni di cui alla presente delega sono svolte dal Capo Dipartimento in raccordo, quando necessario, con il Capo del Dipartimento per il personale, secondo le rispettive competenze.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La presente delega è pubblicata, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, a cura del Capo Dipartimento, sul sito internet e sulla rete intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE

Per accettazione

(Capo Dipartimento per i servizi strumentali)